



2025/2472

5.12.2025

DECISIONE (PESC) 2025/2472 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2025

che modifica la decisione (PESC) 2023/1599 relativa a un'iniziativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell'Africa occidentale del Golfo di Guinea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 agosto 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1599 ⁽¹⁾ che ha istituito l'iniziativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell'Africa occidentale del Golfo di Guinea («iniziativa») in Benin e in Ghana per un periodo di due anni dal suo avvio.
- (2) Il 25 settembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2066 ⁽²⁾, che ha istituito l'iniziativa anche in Togo e in Costa d'Avorio.
- (3) L'11 dicembre 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/2786 ⁽³⁾, che ha avviato l'iniziativa.
- (4) Il 9 luglio 2025, nel contesto della revisione strategica dell'iniziativa, il comitato politico e di sicurezza (CPS) ha convenuto che l'iniziativa debba essere prorogata fino al 31 dicembre 2027.
- (5) L'iniziativa prevede un pilastro civile e un pilastro militare. A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, le spese operative derivanti dal pilastro civile dell'iniziativa sono a carico del bilancio dell'Unione, mentre le spese operative derivanti dal pilastro militare sono a carico degli Stati membri conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ⁽⁴⁾. L'iniziativa dovrebbe pertanto essere dotata di un importo di riferimento per il pilastro civile e di un importo di riferimento per il pilastro militare fino al 31 dicembre 2027.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2023/1599.
- (7) L'iniziativa sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del TUE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2023/1599 è così modificata:

1) all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse al pilastro civile per il periodo dall'11 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 è pari a 9 676 375,90 EUR.»;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2023/1599 del Consiglio, del 3 agosto 2023, relativa a un'iniziativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell'Africa occidentale del Golfo di Guinea (GU L 196 del 4.8.2023, pag. 25, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1599/oj>).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2023/2066 del Consiglio del 25 settembre 2023 che modifica la decisione (PESC) 2023/1599 relativa a un'iniziativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell'Africa occidentale del Golfo di Guinea (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 141, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2066/oj>).

⁽³⁾ Decisione (PESC) 2023/2786 del Consiglio, dell'11 dicembre 2023, relativa all'avvio dell'iniziativa dell'Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell'Africa occidentale del Golfo di Guinea (GU L, 2023/2786, 12.12.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2786/oj>).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj>).

2) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni del pilastro militare per il periodo dall'11 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 è pari a 10 589 000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari allo 0 % per gli impegni e allo 0 % per i pagamenti.»;

3) l'articolo 22, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2. La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2027.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

T. DANIELSEN
